



TRIBUNALE DI CUNEO

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

Rilevato che a far tempo dal 14 gennaio 2024, in adempimento delle previsioni normative, l'**Ufficio della Procura** definisce la fase dell'archiviazione anche in relazione a tutti i procedimenti a carico di indagati non noti e iscritti nel Registro Mod.44 ricorrendo all'applicativo ministeriale dato per il processo penale telematico (DM 30.12.2023 n.217, art.3, c.2 come sostituito dal DM 27.12.2024 n.206);

rilevato che l'applicativo, allo stato, non consente la sottoscrizione massiva delle richieste di archiviazione inerenti ai procedimenti penali a carico di indagati non noti e iscritti nel Reg. Mod.44, come, invece, è consentito quanto alla definizione dei procedimenti sempre a carico di indagati non noti e a seguito dell'inoltro con elenchi mensili da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 107 bis disp.att.c.p.p. ;

rilevato che la carenza si risolve in un sostanziale malfunzionamento dell'applicativo in ragione dell'impossibilità di procedere come sopra indicato, dovendosi, invece, procedere alla redazione di ogni singola richiesta d'archiviazione, procedimento per procedimento e inoltrarla al g.i.p. con conseguente grave dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sull'efficiente ed efficace gestione di tutti gli affari, nonché sui diritti della persona indagata e di quella offesa.

Ed, infatti, i procedimenti a carico di indagati non noti (e non rientranti negli elenchi di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p.), rappresentano una percentuale importante dei carichi di lavoro gravanti sulla Procura e la possibilità di una sottoscrizione massiva delle richieste di archiviazione è un presupposto essenziale per consentire al p.m. di dedicare il dovuto impegno ai procedimenti di maggior rilievo, nonché di definirli in tempi ragionevoli e nel rispetto dei termini d'indagine dati;

rilevato che questa evidente criticità impone al Procuratore o la scelta forzata di dover posticipare la procedura d'archiviazione dei procedimenti di pur pronta definizione, onde consentire la trattazione dei procedimenti meritevoli di approfondimento istruttorio ovvero, anche al fine di non permettere stasi procedurali e organizzative non giustificabili, di ritenere l'applicativo non funzionale all'organizzazione dell'Ufficio e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale;

rilevato, del resto, che prima dell'obbligatorio ricorso all'applicativo ministeriale la pendenza residuale dei procedimenti a carico di indagati non noti (esclusi gli elenchi di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p.) era pari a 140 nell'anno 2022 e a 247 nell'anno 2023, mentre è aumentata con progressione geometrica da quando i procedimenti sono definiti mediante l'applicativo ministeriale, risultando la pendenza residuale pari a 1006 nell'anno 2024 e 2230 nell'anno 2025 (al 14.11.2025);

rilevato che tale aumento di pendenze residuale dimostra quanto appena annotato, ossia che l'impossibilità di sottoscrivere in modo massimo le richieste di archiviazione dei procedimenti a carico di indagati non noti (esclusi gli elenchi di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p.) comporta di ritenere l'applicativo non funzionale all'organizzazione di questo Ufficio e all'osservanza dei principi della

ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale;

rilevato che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malfunzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario;

rilevato che anche il **Tribunale** condivide *in toto* le considerazioni e le criticità evidenziate dall'ufficio della Procura e sopra riportate;

premesso, peraltro, che presso il Tribunale di Cuneo l'applicativo APP (poi nella versione APP 2.0) è stato da subito utilizzato (con eccezione del provvedimento presidenziale adottato il 9.1.2025, a seguito della entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024 nr. 206, poi non più prorogato come da atto presidenziale 31.3.2025);

precisato, pertanto, che il processo penale telematico, secondo le previsioni di cui al citato DM 206/24, costituisce realtà acquisita e quotidianamente praticata sia da parte dei giudici che del personale amministrativo presso il Tribunale di Cuneo;

osservato, tuttavia, che anche presso l'ufficio GIP si è registrato un anomalo allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti di archiviazione ignoti cd. 'non seriali' (attesa la mancata implementazione sull'applicativo della funzione della firma massiva), tanto che nell'anno 2025 (al 17.11.2025) risultano ben 1.430 pendenze totali (sommando i risultati parziali dei 4 magistrati facenti parte dell'ufficio GIP);

condivisa, pertanto, la necessità di ricorrere al provvedimento sub art. 175 bis c. IV c.p.p., atteso che è proprio l'utilizzo abituale dell'applicativo per questa tipologia di procedimenti, la causa principale dell'allungamento dei tempi di definizione del singolo fascicolo, e del relativo '*disposition time*';

PTM

letto l'art.175 bis, c.4 c.p.p. e richiamato quanto sopra,

il **Presidente del Tribunale** e il **Procuratore della Repubblica**, ciascuno per quanto di competenza, attestano il malfunzionamento dell'applicativo quanto alla carenza della funzione della sottoscrizione massiva delle richieste di archiviazione e dei decreti di archiviazione dei procedimenti a carico di indagati non noti (esclusi gli elenchi di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p.) e dispongono di procedere con formato analogico fino a quanto l'applicativo non disporrà di tale funzione.

Cuneo, 21 novembre 2025.

Il Procuratore
Onelio Doderò

Il Presidente del Tribunale
Mario Amato

DODERO
ONELIO

Il sottoscritto Onelio Doderò, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, ha sottoscritto il presente atto in qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, in data 2025/11/21 15:11:40.

Si comunichi:

a tutti i Magistrati (togati e onorari) in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica
a tutto il personale amministrativo del Tribunale e della Procura della Repubblica
ai Signori R.I.D. per il settore penale, giudicante e requirente
al Signor Mag.Rif. del Tribunale settore penale
al Signor Mag.Rif della Procura della Repubblica.

Si trasmetta:

al Signor Presidente della Corte di Appello di Torino
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi nei siti web del Tribunale e della Procura della Repubblica